



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Reg. delibere n. 36 del 29-11-2022

Oggetto: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua - Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, premesse le formalità di Legge si è riunito in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Girlanda Valentino	P	Belluzzo Paolo	P
Zoccatelli Tommaso	P	Ronconi Guidarini Giovana	P
Gottardo Martina	A	Falamischia Fosca	P
Arzenton Maurizio	P	Baldrani Stefano	P
Franceschi Franco	P	Gonzato Paola	P
Biondaro Emma	P		

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, dr. Di Marco Massimo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Girlanda Valentino, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima della seduta nella sala delle adunanze.



Oggetto: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua - Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.

L'architetto espone ed illustra il punto.

Falamischia chiede chiarimenti sul termine previsto dalla normativa.

L'arch. risponde dando delucidazioni.

Baldrani chiede chiarimenti sulla riduzione degli ettari e chiede perché per il Comune di Terrazzo, appartenente al medesimo PATI, non è prevista la riduzione.

L'architetto risponde che la riduzione viene fuori da un algoritmo.

Il Sindaco fa presente che occorre adempiere all'obbligo di legge che prevede la riduzione.

A termine, non essendoci altri interventi, si passa alla votazione espressa nelle forme di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui allegata;

Visto il parere tecnico favorevole da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/18.08.2000 e s.m.i.:

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

con voti:

- favorevoli: n. 7
- contrari: n. 0
- astenuti n. 3 (Falamischia, Baldrani e Gonzato)

DELIBERA

1. **Di approvare** integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29-11-2022

OGGETTO: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua - Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Bevilacqua è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) assieme al Comune di Terrazzo, approvato nella Conferenza di Sevizi del 29.07.2010 e ratificato con D.G.R.V. n. 3389 del 30.12.2010.
- Il Consiglio Comunale, con giusta deliberazione n. 28 del 22.06.2011, ha approvato il Primo Piano degli Interventi mentre con D.C.C. n. 3 del 16.03.2015 è stata approvata la prima variante al P.I.;
- Successivamente, con D.C.C. n. 55 del 18.12.2019, è stato approvato il Secondo Piano degli Interventi mentre recentemente è stata approvata una variante puntuale al P.I. (D.C.C. n. 27 del 16.07.2022) a seguito del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all' *intervento di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel Comune di Bevilacqua- Realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via San Pietro nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.R.10 e Via 25 Aprile*;
- La Regione Veneto ha inviato, in data 26.06.2017 con nota prot. n. 248436, a tutti i Comuni la "Scheda Informativa" di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. 14/2017, al fine di acquisire le informazioni utili alla Giunta Regionale per emanare il provvedimento attuativo di definizione della quantità massima consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ogni singolo comune.
- In data 23.08.2017, con PEC assunta al prot. RV n. 357171, l'amministrazione comunale di Bevilacqua ha trasmesso alla Regione la "Scheda informativa" ed i relativi allegati (Individuazione del tessuto consolidato), indicando la capacità edificatoria, attuata e non, dello strumento urbanistico comunale vigente.
- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 125/CR in data 19.12.2017, ha approvato la proposta di provvedimento in cui sono indicati le modalità di calcolo e le quantità designate di consumo di suolo per ciascun Comune, con la quale ha richiesto il parere della competente Commissione Consiliare di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della L.R. 14/2017. Con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 sono stati approvati gli atti di indirizzo con la determinazione della quantità di consumo di suolo ammissibile per ciascun comune.
- Il Comune di Bevilacqua è stato inserito nell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 19 denominato "Pianura Veronese" e deve recepire, attraverso la variante semplificata al P.A.T.I., la quantità massima di trasformazione del territorio esterno al tessuto consolidato designata dall'ente regionale secondo gli atti di indirizzo definitivi pari a 6,44 ha.

Premesso altresì che:

- la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, pubblicata sul BUR n. 56 del 9 giugno 2017, recante *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*;
- l'articolo 13, comma 10, stabilisce che i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta Regionale che stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione;



- con nota della Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale - in data 26.06.2017, prot. n. 248436, trasmessa con PEC acquisita in pari data al protocollo n. 3057, è stato chiesto a tutti i comuni del Veneto di inviare una scheda finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta regionale, da inviare entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 14/2017;

Rilevato che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 133 del 28/09/2022, è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di redazione della Variante urbanistica al Piano di assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alla L.R.V. n. 14 del 2017, disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R.V. n. 11 del 2004;

- con convenzione d'incarico sottoscritta in data 05.10.2022, sono stati dettagliati i contenuti, le fasi, i tempi e le modalità di espletamento dell'incarico professionale all'arch. Michele Miotello;

Visto che il professionista incaricato ha predisposto i seguenti elaborati costituenti la Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), limitatamente al Comune di Bevilacqua, in adeguamento alla L.R. 14/2017, depositati al protocollo comunale n. 7736 in data 24/11/2022:

Elaborati grafici:

- Elaborato "A.5.5 – Carta degli Ambiti di urbanizzazione Consolidata" - scala 1:10.000;

Altri Elaborati:

- Elaborato "A.2.1 – Relazione";
- Elaborato "A.4.1 - Norme Tecniche ((coordinate con quelle del PATI Vigente)";
- Elaborato "A.4.2 - Registro fondiario consumo di suolo";
- Elaborato "V.01 - Relazione circa la non necessità della Valutazione di Compatibilità

Idraulica";

Elaborati informatici:

- "Banca dati alfanumerica e vettoriale con aggiornamento del Quadro Conoscitivo - DVD;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1366 del 18 settembre 2018, avente ad oggetto: *"Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018."*, la quale esclude dalla Verifica di Assoggettabilità e dalla VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018.

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Bevilacqua nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 39;



Visti i pareri espressi dai funzionari incaricati ex art. 49 – D. Lgs. 08/08/2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 07/12/2012 n. 213;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, la Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) in adeguamento alla L.R. 14/2017 redatta dal progettista Michele Miotello, costituita dai seguenti elaborati pervenuti il 24.11.2022 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 7736:

Elaborati grafici:

- Elaborato “A.5.5 – Carta degli Ambiti di urbanizzazione Consolidata” - scala 1:10.000;

Altri Elaborati:

- Elaborato “A.2.1 – Relazione”;
- Elaborato “A.4.1 - Norme Tecniche ((coordinate con quelle del PATI Vigente)”;
- Elaborato “A.4.2 - Registro fondiario consumo di suolo”;
- Elaborato “V.01 - Relazione circa la non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica”;

Elaborati informatici:

- “Banca dati alfanumerica e vettoriale con aggiornamento del Quadro Conoscitivo - DVD;

3. di dare atto che:

- come previsto dal comma 1 dell’Art. 29 – Misure di salvaguardia, Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i., di seguito riportato:

1. Dalla data dell’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l’approvazione entro un anno dall’adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

- come previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 14 della L.R. n. 14/2017, di seguito riportati, si provvederà:

2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la



competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

6. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica, a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti di cui all'art. 14 della L.R. 14/2017 e s.m.i.;

7. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art.39, comma 1 del d.lgs. n.33/2013, il presente provvedimento e i relativi allegati tecnici saranno pubblicati sul sito del Comune di Bevilacqua, nella sezione "Amministrazione trasparente";

8. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto della proposta: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua - Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to Girlanda Valentino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 36 del 29-11-2022

OGGETTO: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua - Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to geom. Valentino Girlanda

Il Segretario Comunale
f.to dr. Di Marco Massimo



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 29-11-2022

**Oggetto: Variante n. 1 al P.A.T.I. - limitatamente al Comune di Bevilacqua
- Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di
suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018. Adozione.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 621 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00) dal 07-12-2022 al 22-12-2022.

Bevilacqua, li 07-12-2022

L' INCARICATO
f.to Menini Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Bevilacqua, li 07-12-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menini Nicoletta